

30 luglio 1999

Il giorno 18 giugno 1999 la FONDAZIONE ARENA DI VERONA e le OO.SS. territoriali di categoria SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILSIC, FIALS-CISAL, assistite dalla R.S.U. del Teatro, hanno convenuto quanto segue in ordine al rinnovo dell'Accordo Integrativo Aziendale 9 giugno 1989 che laddove non modificato conserva inalterata la disciplina economica.

ACCORDO INTEGRATIVO

PREMESSA

1) La trasformazione dell'Ente Lirico in Fondazione aperta alla partecipazione dei privati è un'occasione di fondamentale importanza per la città per gli aspetti culturali ed artistici nonché, sul piano economico e generale e per l'immagine di Verona, a livello internazionale.

Va ripensata l'identità del Teatro riorganizzandone le strutture, utilizzandone pienamente le risorse disponibili per ottenere una maggiore produttività intensificando i rapporti con la città, la provincia, la regione, affinché la Fondazione diventi un organismo valutato per il complesso della sua attività e non solo per il Festival estivo che ne costituisce solo uno dei momenti anche se di rilevanza particolare.

In questa prospettiva la Fondazione si aprirà al decentramento nazionale e internazionale e svilupperà le attività destinate a particolari fasce di pubblico, in primo luogo la scuola.

2) Programmazione

La Fondazione si propone una crescita della produzione con valori tendenti al 5% annuo a decorrere dal 2000.

Ciò comporta un attento studio sulle possibilità di superamento dei limiti strutturali e logistici attuali oltre che una valutazione degli orientamenti del pubblico.

La Fondazione si impegna a fornire entro il 30.09.99 la programmazione riferita all'anno 2000 ed entro il 31.12.99 il completamento della programmazione di massima per l'intera vigenza dell'accordo.

Carlo P...
Renato...
...
...
...

3) Livelli Occupazionali

La intensificazione delle attività e il modello organizzativo gestionale sono le vere garanzie dei livelli occupazionali.

Fermi restando i valori dell'Organico Funzionale e la sua articolazione quale parametro di riferimento, si assume il valore medio su base annua dell'occupazione nell'ultimo triennio pari a 515 unità.

Il predetto valore consentirà di definire nei tempi occorrenti le diverse articolazioni per aree degli organici.

Per quanto concerne il completamento dell'organico, entro il corrente anno si procederà all'assunzione delle unità già deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Negli anni 2000 e 2001 l'organico sarà completato provvedendo entro il 31 marzo di ciascun anno a bandire i concorsi per il personale da assumere per i complessi artistici.

Per l'assunzione del personale a tempo determinato è garantito il perdurare delle graduatorie in essere e la disciplina prevista dagli accordi del luglio 1995 ivi compresi gli accordi sulla verifica del personale a tempo determinato.

4) Modello organizzativo gestionale

Le parti riconoscono che l'integrità del Teatro è il modello organizzativo cui ci si ispira.

Sarà ridisegnata l'attività su più aree di competenze, introdotto il concetto di centro di costo e di controllo di gestione.

5) Formazione

Viene istituito entro il 31.08.1999 un gruppo di lavoro paritetico che proporrà all'approvazione della Fondazione progetti di formazione mirati alle necessità dell'organizzazione e dei dipendenti coinvolti.

Si studierà l'opportunità di istituire momenti formativi rivolti all'esterno così da rendere la Fondazione fucina di cultura e professionalità teatrale.

Carlo...
Renzo...
...
...
...

Nella logica dell'adozione del numero di prestazioni su base bimestrale vengono soppressi i "tetti" di prestazioni stabiliti contrattualmente.

I bimestri decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno solare.

Per l'area tecnico-amministrativa rimane in vigore l'attuale articolazione d'orario con le specificazioni che risulteranno dal presente accordo per ciascun settore.

Le prestazioni bimestrali vanno di norma equamente distribuite tra i due mesi di competenza fatta salva la possibilità di aumentare per non più di 10 prestazioni la media mensile, per non più di 3 prestazioni per settimana.

3) GIORNATA DI RIPOSO

Ai dipendenti spetta - ogni 6 giornate lavorative in caso di "regime settimana lunga" oppure dopo 5 giornate lavorative ed 1 non lavorativa in caso di regime "in settimana corta" - una giornata di riposo. Il giorno di riposo verrà normalmente effettuato il lunedì per i settori in produzione, la domenica per i settori amministrativi, fatte salve le particolari esigenze del Servizio Biglietteria.

La Fondazione può peraltro differenziare (anche per Reparti, Squadre o singoli) il giorno di riposo attuandone i meccanismi nel contesto della programmazione annuale e nei calendari per le trasferte. Inoltre, la giornata di riposo può essere spostata con almeno una settimana di preavviso e con recupero anticipato del riposo, fatti salvi diversi accordi tra le Parti. (In caso di accordo tra le Parti, il recupero può essere accorpato ai periodi feriali e per rotazione tra i singoli). Si conviene che le giornate di riposo sono differenziabili nelle seguenti misure:

Area artistica: 3 per anno solare (escluse le trasferte)

Area tecnico-amministrativa: 3 per anno solare preferibilmente nella settimana precedente od in aggiunta, previo accordo tra le Parti (escluse le trasferte).

4) FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

E' consentito, per ragioni programmatiche, lo spostamento della fruizione delle festività infrasettimanali, previo confronto ed accordo da ricercarsi fra le Parti.

In caso di coincidenza delle festività infrasettimanali con la giornata settimanale di riposo, la Fondazione potrà procedere allo spostamento e recupero delle festività (anche in aggiunta ai periodi feriali) senza dar luogo ad alcuna maggiorazione; è consentito, altresì, sempre in caso di sovrapposizione, il pagamento della giornata festiva senza per questo dar luogo ad alcun recupero.

Executive Director *Tomaso Pires* *Parti della Fondazione*
Luca Battalini *Improvvisamente* *Carlo* *Luca* *Stavros*

8) PROVE ORDINARIE

Con il termine "ordinarie" vengono definite tutte le prove programmate. Per le prove antepiano, antegenerale, generale e anteprima vige comunque il regime orario di spettacolo e con il fine prova scandito dal Direttore di Scena cessano tutte le attività legate allo svolgimento delle medesime e possono quindi avere inizio le eventuali successive (quali riordini, smontaggi, prove luci, etc.) regolamentate da specifiche norme scandite appositamente.

La prova anteprima ha il regime economico della recita; così pure la prova generale qualora sia previsto pubblico pagante compresi i dipendenti della Fondazione.

Rispetto a tutte le altre prove (di "assieme" comprese), il fine-prova comunicato dal Direttore di Scena (tanto più se riferito solo ad una o parte delle componenti operanti nella prestazione) non va inteso come la totale cessazione di ogni attività.

In caso di residuo tempo-lavoro, sulla base di quanto programmato, i Direttori e Responsabili di Settore Tecnico potranno far proseguire l'attività sino all'esaurimento dello stesso, per operazioni connesse a completamenti ed adattamenti di natura scenotecnica relativi all'atto in prova, per l'eventuale cambio d'atto dello stesso spettacolo, per eventuali prove e verifiche di effetti di luce; i Responsabili o Direttori dei Settori Artistici (Orchestra/Coro/Ballo/M^o Collaboratori) per la trasformazione delle prove d'assieme in prove di regia e di regia in scena in prove di sala. E' fatto obbligo a tutto il personale, di portare a termine le prestazioni in regime di spettacolo.

9) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I dipendenti sono tenuti ad effettuare la propria attività in sede e/o fuori sede, nonché nel rispetto delle specifiche norme contrattuali, per i casi di "trasferta".

La Fondazione può pure dislocare all'esterno - in luoghi idoneamente adibiti - dell'Edificio Teatrale temporaneamente o definitivamente parte delle attività settoriali sin qui svolte all'interno del Teatro, purché limitatamente al territorio comunale, evitando pertanto di far maturare diritti ad alcun compenso e/o rimborso spese o di mezzi di trasporto a carico della Fondazione.

10) USCITA ANTICIPATA

I Responsabili di Settore e di Reparto hanno facoltà, informata la Direzione dell'Azienda, di autorizzare l'uscita anticipata dal lavoro di tutti o di parte i componenti i Settori diretti, stante l'accertato esaurimento delle attività previste in ordine del giorno o di competenza degli stessi.

Pure in questi casi, ai fini contabili, la Direzione riterrà completata la prestazione programmata in precedenza.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

II) ATTIVITA' ALL'APERTO

Relativamente all'insieme delle attività prodotte dalla Fondazione Arena è definibile "attività all'aperto" quella espletata tradizionalmente presso l'Anfiteatro all'Arena e il Teatro Romano, in quanto sedi stabili delle rappresentazioni comprese nel cartellone del festival estivo. Il cartellone della Stagione Areniana può comprendere spettacoli d'opera, di balletto, concerti, recitals, o altri spettacoli, anche ospitati, prodotti in collaborazione con la Fondazione Arena.

In caso di avversità atmosferiche il limite di inizio dell'attività può essere differito non oltre le ore 23.00

Evidenziate nella disciplina prevista per ciascuna area di attività le fasce orarie in cui comprendere l'attività tecnica ed artistica all'aperto, si conviene che è reso possibile programmare, nella stessa serata, oltre che due prove ordinarie o una prova ordinaria più una prova di assieme come già avviene, pure due prove di assieme con un intervallo riducibile - in questo caso - ad 1 ora. La Fondazione s'impegna ad avvisare il pubblico, con specifici comunicati emessi prima dell'inizio degli spettacoli, circa le modalità cui l'Azienda si attiene in caso di maltempo tale da impedire la prosecuzione degli spettacoli medesimi.

In questo senso, le OO.SS. convengono attorno alla necessità di disciplinare tali interruzioni; in caso di maltempo nel corso di svolgimento degli spettacoli o di prove aperte al pubblico, nessun dipendente è, pertanto, autorizzato a lasciare il proprio posto di lavoro se non dopo apposito segnale fornito tempestivamente dal Direttore di Scena, cui è rimessa la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti ritenuti di volta in volta necessari per evitare danni alle persone ed alle cose.

In caso di sospensione, il personale è tenuto a stazionare negli ambienti di retropalco a disposizione, pronto a rispondere alle "chiamate" di scena ed in golfo mistico per la ripresa dell'attività. In tali situazioni, la Fondazione attiverà le misure previste per disciplinare la migliore agibilità degli arcovoli destinati ad ospitare il personale impegnato nello spettacolo (posti nelle zone retrostanti il palcoscenico), evitando affollamenti causati dagli spettatori che, dovranno - viceversa - essere condotti da personale apposito nelle zone loro riservate. Si precisa, inoltre, che alle persone estranee all'attività della Fondazione non potrà essere consentito l'uso dei servizi destinati esclusivamente al personale.

Carabinieri

V. Z. e. P. Rich

Part. 41
St. Gal.

Carlo Rostovant

Carlotto

Blasi

Luigi Intelli Am. J. Moser

12) ATTIVITA' PREPARATORIE

Lo studio e la preparazione in sala degli spettacoli in cartellone sarà programmato - a cura della Direzione e dei responsabili di Settore - in periodi appositamente individuati. Sarà facoltà della Direzione, quindi, prevedere la preparazione anche in periodi anticipati rispetto alle Stagioni programmate (ad esempio, lo studio d'estate delle produzioni autunnali, lo studio delle produzioni primaverili e così via).

La preparazione anticipata in sala potrà riguardare anche piccoli gruppi od i Complessi stabili indipendentemente dalla data di aggregazione di eventuali aggiunti pur se previsti, purché tale preparazione sia mirata a gruppi di lavoro omogenei e compatibili con quanto previsto dalle partiture musicali.

Nel prevedere l'attività anticipata di studio relativa alle produzioni autunnali, la Direzione avrà cura di evitare di programmare, nel mese di agosto, attività anticipate di studio riferite a produzioni autunnali o invernali, fatti salvi casi particolari quali trasferte o altre produzioni da realizzare nel periodo immediatamente successivo al festival estivo.

13) MUTAMENTO MANSIONI

In relazione alle norme contrattuali vigenti per il mutamento mansioni, cui dovrà farsi esplicito riferimento per ciascuna categoria, le Parti convengono che l'incarico a svolgere mansioni superiori, che in nessun caso potrà superare il periodo di 90 giorni, dovrà risultare da preventive comunicazioni scritte del responsabile del complesso, del servizio e/o del reparto debitamente trasmesse al Servizio del Personale. Il computo del predetto periodo di 90 giorni dovrà tener conto solo delle giornate di effettivo svolgimento delle mansioni superiori.

Nel caso che il lavoratore effettui prestazioni di categoria superiore senza la regolare preventiva autorizzazione, il relativo periodo non potrà essere considerato per il passaggio a tutti gli effetti nella categoria superiore.

Fermo restando il diritto al trattamento economico di cui al III comma dell'art. 87 del C.C.N.L. di categoria, il periodo di sostituto di tersicoreo, ancorché superiore a 90 giorni, non può essere considerato agli effetti del passaggio alla categoria superiore. Tale periodo sarà considerato nei titoli di servizio nel senso del perfezionamento delle professionalità.

Il Direttore, Capo Servizio e/o Capo ufficio, in caso di violazione delle disposizioni contenute nelle norme sul mutamento delle mansioni, risponderanno personalmente dei rapporti costituitisi.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

18) TRASFERTE COLLETTIVE

In occasione di trasferte l'orario giornaliero decorrerà dall'ora di convocazione presso il luogo di partenza del mezzo di trasporto (treno, aereo).

Ciascun dipendente raggiungerà il luogo di partenza con mezzi propri salvo che non intenda avvalersi del mezzo di trasporto che la Fondazione metterà a disposizione.

In ogni caso l'orario decorrerà dall'ora di convocazione.

Il compenso forfettario per ciascun pasto in occasione di trasferte nazionali viene elevato a L. 35.000

In occasione di trasferte all'estero sarà valutato di volta in volta, fatto salvo il compenso minimo forfettario (168.000), il compenso stesso in rapporto alle condizioni economiche della località di missione.

In occasione delle trasferte nazionali o regionali, l'orario giornaliero di lavoro dei componenti i complessi artistici comprensivo dei viaggi, delle prove e dello spettacolo, dovrà essere contenuto nei limiti delle 7 ore con assorbimento di 2 prestazioni.

Qualora tale limite dovesse essere superato di oltre 5 minuti e fino a 2 ore verrà riconosciuta una ulteriore prestazione. Ulteriore prestazione sarà riconosciuta per l'attività prestata fino alle ore 10 complessive, limite massimo di orario.

6 ore consecutive di viaggio esauriscono le prestazioni giornaliere ai soli fini del computo bimestrale. In casi particolari può essere concordata una prestazione di durata massima di 2 ore.

19) ATTIVITA' DIDATTICA

Per lo svolgimento di attività con finalità didattica non è prevista la corresponsione dell'indennità sinfonica.

20) RIPRESE TELEVISIVE E RADIOFONICHE

Le prestazioni dei complessi artistici possono essere oggetto di riprese e registrazioni televisive e radiofoniche.

Le riprese e registrazioni potranno essere liberamente utilizzate dalla Fondazione Arena di Verona, in Italia e all'estero, senza alcun limite, anche ai fini della commercializzazione e dell'esercizio dei "diritti derivati" e anche della cessione a terzi.

Fino ad un massimo di cinque riprese radiofoniche nessun compenso compete ai componenti i complessi artistici.

Per ciascuna ripresa televisiva verrà corrisposto al personale interessato il 5% dell'incasso netto percepito dalla Fondazione; il numero delle riprese televisive non avrà alcuna limitazione.

Con il predetto 5% si intende assorbito ogni e qualsiasi compenso, anche per diritti derivati, spettante agli interpreti esecutori.

21) PART-TIME

La Fondazione, con riferimento alla legge 19 dicembre 1984 n. 863, tenute peraltro presenti le particolari articolazioni dell'attività teatrale, si impegna a valutare le richieste di part-time che dovessero venire avanzate dai dipendenti, precisando che per i componenti dei complessi artistici potranno essere riferite ad un part-time verticale, mentre per le componenti amministrative e tecniche ad un part-time verticale o orizzontale.

Handwritten signatures and notes:
T. Pich
Carlo Pich
Kurt Gail
Gail
10
Gail
Gail

Il numero delle richieste accoglibili non può superare il 5% dell'organico del personale in servizio a tempo indeterminato.

Il part-time orizzontale non potrà essere riferito a orari settimanali inferiori alle 25 ore.

Il part-time verticale riferito ai complessi artistici dovrà consentire la partecipazione del richiedente ai cicli produttivi aziendali.

E' possibile valutare le richieste di rientro a tempo pieno del personale che fruisce del part-time non prima di cinque anni dall'inizio del part-time stesso.

Per i dipendenti a part-time saranno ridotti in proporzione tutti gli istituti contrattuali riferiti ai dipendenti a tempo pieno.

22) AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Agli esclusivi effetti degli aumenti biennali di anzianità saranno riconosciuti al personale artistico assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal momento della richiesta comunque non anteriore alla data di applicazione dell'accordo integrativo, i periodi di servizio prestati a tempo determinato presso la Fondazione per periodi anche inferiori a 3 mesi qualora il periodo stesso coincida con il Festival Areniano.

Il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti biennali di anzianità opera fino a concorrenza del numero massimo di cinque aumenti biennali.

23) TFR

Fermi restando i limiti di concessione annuale previsti dall'art. 1 della legge 297/82 la Fondazione considererà l'opportunità di ampliare le condizioni per la concessione dell'anticipazione del 70% del trattamento di fine rapporto, prevedendo altresì la possibilità di una seconda richiesta di anticipazione riferita comunque alle motivazioni di cui al comma 7 dell'art. 1 già citato.

24) FERIE

Entro il 31.12.99 sarà data conferma con maggior dettaglio del calendario delle produzioni dell'anno successivo e, d'intesa con i rappresentanti sindacali di settore, sarà determinato il periodo di ferie del personale dei complessi artistici.

In mancanza della predetta informativa, le ferie saranno fruito nei consueti periodi (settembre - periodo natalizio).

Il personale dei complessi artistici potrà inoltre utilizzare 3 giornate delle ferie maturate godendole individualmente. Questi giorni andranno richiesti con congruo anticipo e saranno concessi sempre che siano compatibili con le esigenze di servizio.

25) ASSICURAZIONE INFORTUNI PER CORPO DI BALLO E FONDO DI GARANZIA PER PROFESSORI D'ORCHESTRA

La Fondazione ribadisce il proprio orientamento positivo sugli argomenti in oggetto riservandosi di presentare concrete proposte entro il 31.12.99 e prevedendo comunque fin d'ora una partecipazione paritetica alla costituzione delle somme di dotazione.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Carlo...", "Reto...", "Gian...", and "Camillo..."]


Entro il mese di agosto 1999 la Fondazione comunicherà alle OO.SS. l'ammontare del finanziamento iniziale dei fondi previsti dal presente accordo riservandosi, entro il predetto termine del 31.12.99, di emanare il relativo regolamento d'intesa con le OO.SS. In assenza del regolamento entro il termine previsto l'indennità strumento sarà aumentata del 15%.

26) INDENNITA' ASSUNTI FUORI PIAZZA

Con riferimento al punto B) della parte economica dell'accordo integrativo 9 giugno 1989 si conviene di estendere la concessione dell'indennità fuori piazza anche agli operai qualificati e/o specializzati, fermi restando i criteri di assegnazione così come previsti dal punto B) sopra citato.

Carubey

T. S. 2-Pil




Don Attili

Am/ma

Carubey

Carubey

Punto 41
S. G. G.



Nell'attuale struttura aziendale le figure dei Quadri e dei livelli degli stessi sono i seguenti:

CAPO SERVIZIO PERSONALE (livello funzionario A)

CAPO SERVIZIO FINANZIARIO (livello funzionario A)

DIRETTORE DI PRODUZIONE (livello funzionario A)

DIRETTORE TECNICO (livello funzionario A)

RESPONSABILE DELL'UFFICIO MARKETING E CAPO UFFICIO BIGLIETTERIA (livello funzionario A)

CAPO UFFICIO PERSONALE (livello funzionario B)

CAPO REPARTO MACCHINISTI (livello funzionario B) = Eucchio

COORDINATORE RESPONSABILE REPARTO SCENOGRAFIA. CAPO SCENOGRFO REALIZZATORE (livello funzionario B)

In relazione ai cambiamenti strutturali che dovranno essere attuati per gli impegni assunti in premessa, la Fondazione si riserva di meglio definire le attribuzioni degli stessi.

Eucchio

Luigi Tubelli

Giuseppe Di Pietro
Impressario

[Signature]

Luigi Tautoucci

R. auto. S. L.
S. G. L.

[Signature]
Carl T. B.

II - MAESTRI COLLABORATORI

1.1) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e che, pertanto, la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per il singolo Maestro Collaboratore, l'orario settimanale di lavoro è fissato in un minimo di 32 ed in un massimo di 42 ore lavorative.

1.2) L'impegno di un Maestro Collaboratore è fissato in un massimo di 8 ore di attività, suddivise di norma in due prestazioni.

L'attività espletata solo al pianoforte dal Maestro al ballo deve essere contenuta nel limite di 5 ore giornaliere in caso di prestazione unica continuata; in 6 ore giornaliere, in caso di regime a doppia prestazione.

E', peraltro, consentita la suddivisione dell'orario giornaliero anche in tre prestazioni per i Maestri al Ballo, di Scena ed alle Luci; tale articolazione sarà limitata in 2 volte al mese e per non più di 2 volte alla settimana.

Tale possibilità viene estesa anche alle prove in sala con Artisti (nel rispetto dei limiti complessivamente stabiliti).

1.3) La durata minima di una prestazione è fissata in 1 ora, quella massima in 6 ore.

Qualora venga richiesta una prestazione di 6 ore in quella giornata non può essere richiesta altra prestazione in regime ordinario.

1.4) Con esclusione delle prestazioni "in regime continuato", tutte le prestazioni saranno computate in tempo reale.

1.5) La durata dell'intervallo tra due prestazioni viene così fissata:

- in un minimo di 2 ore, quando la seconda prestazione è relativa ad uno spettacolo;
- in un minimo di 1 ora e 1/2 tra due prestazioni al teatro al chiuso;
- in un minimo di 45 minuti fra due prestazioni all'aperto.

1.6) Le prestazioni antimeridiane inizieranno normalmente alle ore 9.30.
Per il Maestro alle Luci l'inizio dell'attività è anticipato alle ore 8.00.

L'orario di chiusura della attività è fissato alle ore 24.00 ed alle ore 01.00 nell'attività prodotta al chiuso, rispettivamente per prove ordinarie e per antepiano, antegenerali, generali e spettacoli.

Tali limiti sono elevati alle ore 01.00 e 01.30 per l'attività prodotta nel Teatro all'aperto.
Verrà considerata in regime ordinario l'attività del Maestro alle Luci impegnato in regime notturno se contenuto nei limiti di 6 ore, ferme restando le maggiorazioni contrattuali previste per tale regime.

1.7) Il Maestro Collaboratore dovrà trovarsi al proprio posto di lavoro per l'orario d'inizio delle diverse prestazioni convocate in Ordine del Giorno in tempo sufficientemente utile per l'effettivo avvio dell'attività.

Benvenuto, Tiziana di Pietro, [signature], [signature], [signature]

1.8)

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il Maestro Collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, potrà essere programmata una sola prestazione ordinaria.

Eventuali prolungamenti eccedenti la durata prevista per la prestazione convocata (massimo 5 ore) o altre prestazioni programmate saranno comunque considerate in regime straordinario normale.

1.9)

La prestazione della domenica, se non programmata e/o effettuata, potrà essere recuperata anticipatamente o successivamente mediante prolungamenti ordinari diluiti nelle diverse prove calendarizzate.

1.10)

Il Settore dei Maestri Collaboratori, di norma, è così suddiviso:

- a) Direttore Musicale di Palcoscenico
- b) Maestri di Sala
- c) Maestri di Scena
- d) Maestro Suggestore
- e) Maestro alle Luci
- f) Maestro al Ballo

In aderenza a quanto previsto nella "parte comune", si riconferma che il Maestro Collaboratore, allorché disimpegnato dall'attività in via di attuazione, è esentato dall'obbligo della firma.

Si conviene, altresì, che per quanto concerne gli incarichi di cui ai punti b), c), d), e) venga attivata una concreta mobilità funzionale ed operativa, in prova o in rappresentazione, richiedente aggiunta di Personale a quello normalmente in servizio.

I Maestri Collaboratori dovranno comunque rendersi disponibili per ogni attività afferente le proprie mansioni e - più in generale - per necessità di ordine artistico, a richiesta della competente Direzione.

1.11)

Nel confermare quanto previsto dall'art. 51 del C.C.N.L. "Prestazioni speciali" e ad integrazione dello stesso, si precisa l'obbligo, da parte del Maestro Collaboratore, di effettuare eventuali prestazioni in palcoscenico che richiedano movimenti figurativi, vestizione o trucco, senza per questo maturare alcuna maggiorazione economica o compenso particolare.

1.12)

Si conferma l'obbligo - da parte del Maestro Collaboratore - agli interventi alle tastiere previsti in partitura (in palcoscenico, in quinta, ecc.). Per tali prestazioni al Maestro Collaboratore verrà riconosciuta una maggiorazione compresa tra il 100 ed il 200% della retribuzione giornaliera per ogni spettacolo effettuato.

Per prestazioni di natura solistica alle tastiere, o di eccezionale livello tecnico, o in golfo mistico, la Fondazione verificherà se nel settore esistono le condizioni professionali per l'espletamento di tale attività; in tal caso il compenso verrà pattuito di volta in volta con gli interessati.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Fondazione", "Piero", "Antonio", and "Cedola"]

III - ORCHESTRA

1.1)

L'orario giornaliero di lavoro dei Professori d'Orchestra è individuale e articolato in prestazioni il cui numero, calcolato su base bimestrale, viene fissato in:

76 per il 4° livello

72 per il 3° livello e le parti reali

48 per il 1° e 2° livello (Prime Parti)

1.2)

Le prestazioni effettivamente rese da un elemento d'Orchestra considerato "a disposizione" per una produzione incidono sul budget bimestrale.

1.3)

Orari di inizio e cessazione dell'attività.

Teatro al chiuso

Prove ordinarie, antegenerale, generale e spettacolo: alle ore 10.00.

In caso di spettacoli o di svolgimento dell'attività per le scuole, l'inizio dell'attività può essere anticipato alle ore 9.30.

Le prove ordinarie avranno termine alle ore 24.00.

Teatro all'aperto:

Prove ordinarie, antegenerale, generale e spettacolo: alle ore 19.30.

Le prove ordinarie avranno termine alle ore 01.00.

1.4)

La prestazione antimeridiana potrà concludersi entro le ore 15.00 solo nel caso di prove uniche "a sezioni" esaurienti l'attività giornaliera. Sempre entro la stessa ora potrà concludersi la prestazione antimeridiana di durata pari a 3 ore qualora nella giornata non venga programmata ulteriore prestazione. Questa ipotesi sarà limitata a 4 prestazioni a bimestre.

Per tutte le altre prestazioni il limite antimeridiano di cessazione è fissato alle ore 14.00.

1.5)

Resta inteso che l'orario complessivo giornaliero non potrà superare le 6 ore. L'eventuale superamento delle 6 ore per oltre 5 minuti sarà considerato ulteriore prestazione. Sarà altresì considerato ulteriore prestazione ogni superamento per oltre 5 minuti dell'orario complessivo giornaliero previsto per le prestazioni anche se di durata inferiore alle 6 ore.

Nelle ipotesi di superamento dell'orario complessivo giornaliero di oltre 5 minuti e fino a 2 ore sarà computata una ulteriore prestazione. Qualora l'ipotesi si verifichi in orario notturno il superamento dell'orario complessivo giornaliero sarà considerato ulteriore prestazione oltre i 5 minuti e fino a ½ ora. Altre prestazioni saranno riconosciute per ogni ulteriori 30 minuti di attività.

E' consentito il prolungamento della prima prestazione per non più di 5 volte al mese e per una durata non superiore ai 15 minuti.

Nella predetta ipotesi sarà ridotta di pari misura la durata della successiva prestazione. Ove ciò non avvenisse e pertanto l'orario complessivo giornaliero venisse superato dei 15 minuti, sarà computata una ulteriore prestazione.

[Handwritten signature]
P. - *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1.6)

Nelle giornate in cui è previsto uno spettacolo, è normalmente programmabile un'ulteriore prestazione.

La durata dello spettacolo è pari a 4 ore. In caso di prolungamento oltre i 5 minuti, verrà computata una ulteriore prestazione.

In caso di spettacolo all'aperto la durata della prestazione riferita a spettacolo, prova antegenerale, generale e anteprima può essere di 4 ore e 30 minuti, qualora avversità atmosferiche ostacolino la prestazione stessa. In caso di prolungamento oltre i 5 minuti, verrà computata una ulteriore prestazione.

1.7)

La durata della singola prestazione, escluse antegenerali, generali, anteprime e spettacoli, è pari a:

- 2 ore, con un intervallo di 10 minuti;
- 2 ore e 1/2, con un intervallo di 15 minuti;
- 3 ore, con due intervalli di 10 minuti, oppure con un unico intervallo di 20 minuti
- 4 ore con tre intervalli di 10 minuti l'uno che possono essere fruiti in un'unica soluzione. Tale prova unica, che assorbe l'orario giornaliero, sarà computata come doppia prestazione.

1.8)

La durata delle prove a sezioni è fissata in:

- a) 1 ora e 1/2;
- b) 2 ore e 1/2, con 15 minuti di riposo che pur essendo una sola prestazione assorbe l'orario giornaliero.

1.9)

Ferme restando le durate delle prestazioni di cui al precedente articolo, si chiarisce che le prove a sezioni possono avere le diverse articolazioni:

- per sezioni
- per classi
- per raggruppamento di più classi.

Per sezioni si intendono:

- solo archi ed arpe
- solo fiati e percussioni.

Per classi si intendono:

- solo strumentini
- solo ottoni
- solo percussioni
- solo arpe
- solo violini primi
- solo violini secondi
- solo viole
- solo violoncelli
- solo contrabbassi.

In caso di musica contemporanea, ferma restando la durata fissata per le prove, la composizione ed articolazione delle sezioni verrà valutata con la Direzione Artistica di volta in volta.

Carlo...
Vento...
Alto...
18
...
...
...

1.10)

L'intervallo minimo tra le due prestazioni non potrà essere inferiore ad 1 ora e 1/2 per l'attività svolta "al chiuso".

L'intervallo tra l'ultima prestazione della giornata e la prima del giorno successivo è fissato in 10 ore. Qualora la determinazione dell'intervallo influisca sull'inizio della prima prova del giorno successivo, la prova stessa si intende automaticamente spostata al termine dell'intervallo e comunque con il rispetto del limite di cessazione antimeridiano.

1.11)

Sono programmabili nello stesso giorno due spettacoli. In ogni caso le ore effettive di lavoro non potranno essere superiori al numero di 6. Il superamento di tale limite, per oltre 5 minuti, verrà considerato come ulteriore prestazione ed andrà ad incidere sul totale del bimestre.

1.12)

La seconda prestazione in giornata di domenica sarà considerata come tre prestazioni ai fini del computo bimestrale e della corresponsione degli incentivi.

2.1)

Il Complesso Orchestrale, in relazione ad esigenze di programmazione, può essere suddiviso in organismi distinti per consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche, nonché per l'esecuzione di musica moderna o "nuova musica" nelle quali risultasse impegnato solamente un ristretto numero di componenti l'Orchestra.

In ogni caso, la consistenza degli organismi distinti dovrà risultare superiore a 12 elementi perché non dia luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

2.2)

Nel caso di formazione orchestrale al di sotto di quanto stabilito dall'art. 67 del C.C.N.L., viene stabilito il compenso aggiuntivo pari al 100% della retribuzione giornaliera e per rappresentazioni in cui ciascun Professore d'Orchestra risulterà impegnato.

Il compenso sarà ridotto in rapporto al numero di volte in cui il Professore d'Orchestra sia chiamato a suonare, come sotto precisato:

- da 1 a 3 volte per anno: 100%
- da 4 a 8 volte per anno: 80%
- oltre 8 volte per anno: 60%

2.3)

In caso di costituzione di gruppi autonomi, nell'organizzare manifestazioni, cicli di spettacoli, singoli interventi, si terrà conto dei seguenti vincoli:

- divieto di fregiarsi di qualsiasi marchio riferibile all' "Arena di Verona" od al "Teatro Filarmonico" senza specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione;
- la Direzione Artistica della Fondazione procederà a scritturare, previa audizione, Gruppi Musicali costituiti esclusivamente o maggiormente da dipendenti dell'Azienda;
- in caso di più Gruppi Musicali disponibili, la Fondazione attiverà nella stesura dei "cartelloni" la turnazione tra gli stessi, per una equa suddivisione degli interventi programmati;
- l'attività di preparazione ed esecuzione dovrà avvenire esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro; le strutture del Teatro potranno essere utilizzate - se disponibili - solo a condizione di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Fondazione.

Flaminio
1.11.

Primo D. Pietra
Am. M. M. M.

Antonio Santovito
Antonio Santovito

I compensi, considerati in rapporto al numero degli interventi che ciascun Professore d'Orchestra è chiamato ad effettuare, sono così determinati:

- da 1 a 4 volte per anno: L. 500.000
- da 5 a 8 volte per anno: riduzione del 20% dell'importo predetto
- oltre 8 volte per anno: riduzione del 50% dell'importo predetto.

2.4)

Per la prestazione di palcoscenico si fa riferimento all'art. 68 del C.C.N.L.

2.5)

Per incrementare la produzione della Fondazione e favorire la diffusione dell'attività di Balletto (sia in sede che fuori sede) saranno di norma utilizzate bande magnetiche registrate dal Complesso della Fondazione.

Tale attività prodotta eventualmente dall'Orchestra verrà considerata nei regimi normalmente previsti in sede contrattuale nazionale ed aziendale.

2.6)

Prima dell'inizio di ciascuna prestazione, i Professori d'Orchestra provvederanno all'accordatura degli strumenti sotto la personale responsabilità del "violino di spalla".

La Fondazione provvederà altresì a dotare il Complesso orchestrale di un accordatore elettronico, a coadiuvare e sostenere tecnicamente quanto previsto nel 1° comma.

2.7)

Le Prime Parti della sezione degli Archi hanno l'obbligo di segnare, su indicazione del Direttore, le arcate sulle partiture, in modo da consentire ai Professori d'Orchestra della Fila di effettuare il relativo sviluppo in tempo utile, tale da non pregiudicare il proseguo delle prove.

Tale attività sarà coadiuvata dagli Archivisti Musicali, specialmente se riferita a produzioni musicali di repertorio.

2.8)

I Professori d'Orchestra di nuova assunzione potranno essere utilizzati - nel corso del periodo di prova - nelle immediate vicinanze delle Prime Parti.

In particolare, gli appartenenti alla sezione degli Archi potranno essere posti al secondo leggio della fila per alcune produzioni, ruotando negli altri leggii per tutto l'arco del periodo di prova.

Al termine dello stesso, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L., le Prime Parti si riuniranno con il Direttore Artistico o Suo Delegato per la formulazione del giudizio di idoneità.

2.9)

La Prima Parte dell'orchestra può richiedere, ove ne ravvisi l'opportunità sul piano artistico/musicale, l'inserimento nel calendario produttivo di una o più prove "a sezioni", da effettuare con la propria fila di strumenti, compatibilmente con il programma dei lavori ed in aderenza alle norme contrattuali vigenti.

2.10)

Obblighi.

In osservanza a quanto previsto dagli articoli 59 e 62 del C.C.N.L., si riafferma l'obbligo dei Professori d'Orchestra all'adempimento di quanto previsto nei citati articoli contrattuali, qualunque siano i motivi e le cause che ne determinino l'esigenza.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "D. Pisto" and "G. Tauradone"]

2.11)

Le Parti convengono sulla opportunità di avviare un confronto sul piano artistico per giungere all'individuazione dei criteri più idonei, nonché delle modalità di attuazione delle procedure, relativamente all'esigenza di rendere obbligata - per taluni Professori d'Orchestra - la sostituzione di un collega anche di livello superiore, quando tale assenza, imprevista e dovuta a causa di forza maggiore, sia tale da pregiudicare l'effettuazione delle prove e degli spettacoli.

2.12)

Per il Professore d'Orchestra che esegua delle prestazioni con strumento diverso da quello istituzionale o non previsto tra gli obblighi di cui al precedente articolo e per il quale, quindi, non ha obblighi specifici, viene pattuito un compenso pari alla maggiorazione del 100%, riferita a paga base, contingenza e aumenti periodici calcolato per l'intero periodo di prove, nonché nei giorni di esecuzione dei concerti o spettacoli. Verrà fatta eccezione per i Professori d'Orchestra componenti del Complesso di Palcoscenico impegnati con strumento speciale (tronbe egizie), nei confronti dei quali troverà applicazione il trattamento previsto al punto 9 della Parte Economica dell'accordo 16/8/1985.

2.13)

E' fatto obbligo alle Prime Parti di eseguire gli "a solo" contenuti nella partitura musicale, senza alcuna maggiorazione od indegnità economica.

In particolare, nessun compenso sarà riconosciuto per l'esecuzione degli "a solo" o dei "soli" che non si contrappongano organicamente al "tutto" o comunque non si stacchino nettamente e sovrastino il contesto orchestrale.

Per le prestazioni già indicate nella partitura come "a solo" di eccezionale livello tecnico ed artistico o riconosciute come tali da una attenta analisi artistica che dovrà tenere in considerazione pure i criteri di cui al comma precedente, verranno stabiliti compensi aggiuntivi.

La determinazione di detti compensi sarà frutto dell'analisi effettuata congiuntamente dal Direttore Stabile dell'Orchestra e dalla Direzione Artistica che potranno acquisire, per l'occasione, la prestazione di un "professionista" esterno.

2.14)

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELL'ORCHESTRA

a) Sulla base della programmazione deliberata dalla Fondazione, su indicazione della Direzione Artistica, l'Archivio Musicale provvederà ad acquisire con tempestività tutti i materiali musicali concernenti le diverse produzioni (opere, balletti, concerti) inserite nel cartellone.

Nei limiti del possibile, il materiale verrà messo a disposizione dei professori d'orchestra con notevole anticipo rispetto all'inizio delle prove.

b) Dall'analisi degli spartiti, l'Archivio provvederà a redigere distinte degli organici dell'Orchestra ed a trasmetterne copia alla Direzione Artistica.

c) La Direzione Artistica della Fondazione, preso atto degli organici indicati, in collaborazione con il Direttore Stabile dell'Orchestra, ne verifica la congruità - e laddove ritenuto necessario - attiva il confronto con i Direttori individuati per i diversi spettacoli, al fine di perseguire la completezza del lavoro progettuale.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Celli
21

d) Configurato un dimensionamento definitivo - sul piano numerico - di tutti gli organici dell'Orchestra e della Banda, previsti in ciascun spettacolo per tutto l'arco delle attività programmate, la Direzione Artistica - in collaborazione con il Direttore Stabile - provvederà a compilare le liste nominative di tutti i Professori che verranno impegnati in ogni singola produzione, rendendo successivamente ufficiali gli elenchi.

e) Nel caso in cui uno strumentista non "abbia parte" in una o più produzioni rispetto al proprio ruolo ed agli "obblighi" eventualmente previsti contrattualmente, sarà considerato "esentato" dall'obbligo della firma e, quindi, della presenza in Teatro.

f) Nel caso in cui l'organico predeterminato sia inferiore rispetto alle risorse disponibili, i Professori in esubero saranno considerati "a disposizione".

g) Il Professore d'Orchestra "a disposizione" che non prende parte ad uno spettacolo, è tenuto al rispetto delle seguenti norme:

- l'effettuazione di almeno una prova di lettura tra quelle programmate, concordandone l'intervento con il Direttore, l'ispettore e la Prima Parte della "Fila" interessata;
- un costante aggiornamento sugli sviluppi della preparazione, che deve peraltro essere mantenuta individualmente idonea sul piano artistico;
- l'obbligo a garantire la propria reperibilità ogni qualvolta si renda necessario.

In caso di contravvenzione a quanto sopra, il Professore d'orchestra incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dagli appositi regolamenti.

h) Il carico di attività mensile sarà equamente distribuito tra le Prime Parti in servizio, nella prerogativa riaffermata per cui compete alla Direzione Artistica della Fondazione individuare i vari organici degli spettacoli, avendo riguardo anche delle caratteristiche professionali proprie di ciascun dipendente.

i) Nel caso in cui "a disposizione" risulti più di un Professore d'orchestra appartenente alla stessa "famiglia di strumenti", verrà individuato dalla Direzione un dipendente per singola produzione che dovrà attenersi alle norme di cui al precedente punto g).

l) Il Professore d'Orchestra normalmente impegnato in una produzione è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, a darne tempestiva comunicazione all'Ispettore con un anticipo che consenta la sua sostituzione rispetto all'inizio della prestazione. Tale procedura s'intende obbligata e non surrogabile da altre iniziative di natura diversa cui attenersi in caso di assenza dal lavoro. In caso di mancato rispetto di tale regola, il dipendente incorrerà nelle sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare della Fondazione.

m) Il Professore d'Orchestra è altresì tenuto ad informare con tempestività la Fondazione, tramite l'Ispettore, circa la propria residenza, domicilio, recapito transitorio o quant'altro utile a mantenere aggiornati e funzionali i collegamenti tra dipendente ed Azienda sede dell'attività.

Severino *F. de P. P. P.* *Carlo* *Reato A.*
Luca *Am. M. P.* *Carlo* *F. G. G.*
Carlo *Carlo* *Carlo* *Carlo*

2.15)

ASSICURAZIONE STRUMENTI

1) Gli strumenti di proprietà dei Professori d'Orchestra saranno assicurati con una polizza che copra tutti i rischi. La polizza sarà a carico della Fondazione ed il valore assicurativo non supererà quello valutato per gli strumenti a corda od il valore da nuovo per gli altri strumenti.

2) La polizza assicurativa, come intesa nel punto precedente, non può essere sottoscritta prima che il Professore d'Orchestra abbia consegnato i seguenti documenti:

a) una perizia redatta da un perito riconosciuto dalla Fondazione. Le spese delle perizie saranno pagate dall'amministrazione per la prima volta;

b) una dichiarazione del Professore d'Orchestra circa il fatto se abbia o no assicurato egli stesso lo strumento e se sì con la quale Compagnia, fino a quale cifra e contro quali rischi.

3) Qualora un Professore d'Orchestra avesse già stipulato una polizza contro tutti i rischi sul suo strumento e desiderasse tenerla, riceverà un rimborso per una cifra non superiore a quella che la Fondazione stessa avrebbe pagato, purché i documenti elencati nel punto 2) siano stati consegnati. Un Professore d'Orchestra ha anche il diritto di integrare la polizza menzionata nel punto 1) a proprie spese.

4) La Fondazione non si assume la responsabilità derivante dalla perdita o da danni a strumenti che superino l'ammontare assicurato come menzionato nel punto 1).

5) Purché non specificato diversamente nella polizza, la dichiarazione di danno deve essere consegnata alla Fondazione per iscritto non oltre tre giorni dall'accaduto insieme ai necessari documenti probanti. In caso si ritenga necessaria una riparazione, questa potrà essere effettuata soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Fondazione.

6) E' possibile redigere una polizza separata per un particolare Professore d'Orchestra per casi speciali come l'uso privato fuori dall'Europa o per eccessive richieste per danni.

Reverendissimo ^{***} Finca d. Picta *[Signature]*
L'Onorevole *[Signature]* *[Signature]*
Renato *[Signature]*
G. G. *[Signature]*
C. T. *[Signature]*

IV - CORO

1.1)
L'orario giornaliero di lavoro degli Artisti del Coro è individuale e articolato in prestazioni il cui numero calcolato su base bimestrale viene fissato in 78.

1.2)
Orario di inizio e cessazione dell'attività:

Teatro al chiuso

Prove ordinarie. antepiano, antegenerale, generale e spettacolo: alle ore 10.00.

In caso di svolgimento dell'attività per le scuole l'inizio dell'attività può essere anticipato alle ore 9.30.

Le prove ordinarie avranno termine alle ore 24.00.

Teatro all'aperto:

Prove di scena : alle ore 18.30 per il mese di maggio

alle ore 19.00 per i mesi di giugno, luglio e agosto

Prove con l'orchestra: seguiranno gli orari del complesso orchestrale.

1.3)

Fasce orarie antimeridiane:

per tutte le prestazioni il limite antimeridiano di cessazione è fissato per le ore 14.00.

1.4)

Resta inteso che l'orario complessivo giornaliero non potrà superare le 6 ore. L'eventuale superamento delle 6 ore per oltre 5 minuti sarà considerato ulteriore prestazione. Sarà altresì considerato ulteriore prestazione ogni superamento per oltre 5 minuti dell'orario complessivo giornaliero previsto per le prestazioni anche se di durata inferiore alle 6 ore.

Nelle ipotesi di superamento dell'orario complessivo giornaliero di oltre 5 minuti e fino a 2 ore sarà computata una ulteriore prestazione. Qualora l'ipotesi si verifichi in orario notturno il superamento dell'orario complessivo giornaliero sarà considerato ulteriore prestazione oltre i 5 minuti e fino a 1/2 ora. Altre prestazioni saranno riconosciute per ogni ulteriori 30 minuti di attività.

E' consentito il prolungamento della prima prestazione per non più di 5 volte al mese e per una durata non superiore ai 15 minuti.

Nella predetta ipotesi sarà ridotta di pari misura la durata della successiva prestazione. Ove ciò non avvenisse e pertanto l'orario complessivo giornaliero venisse superato dei 15 minuti, sarà computata una ulteriore prestazione.

Emilio
Luca
F. S. di P. di
Carlo
Renzo
Gianni

1.5)

Nelle giornate in cui è previsto uno spettacolo, è normalmente programmabile un'ulteriore prestazione.

La durata dello spettacolo è pari a 4 ore. In caso di prolungamento oltre i 5 minuti, verrà computata una ulteriore prestazione.

In caso di spettacolo all'aperto la durata della prestazione riferita a spettacolo, prova antegenerale, generale e anteprima può essere di 4 ore e 30 minuti, qualora avversità atmosferiche ostacolino la prestazione stessa. In caso di prolungamento oltre i 5 minuti, verrà computata una ulteriore prestazione.

1.6)

Nelle giornate di rappresentazione di uno spettacolo, all'Artista del Coro può essere richiesta la prestazione in sala sino a 2 ore antecedenti l'inizio dello spettacolo stesso.

1.7)

L'intervallo minimo tra le due prestazioni non potrà essere inferiore ad 1 ora e 1/2.

Nel periodo di attività areniana od in caso di accordo tra le Parti, l'intervallo potrà risultare ulteriormente compresso.

1.8)

E' ammessa la trasformazione, senza alcun preavviso, della prova di assieme in prova di scena o di sala, come la programmazione di "prove miste" scena-assieme nel rispetto dei limiti d'orario programmati.

1.9)

Del Complesso Corale fanno parte le seguenti voci, ripartite in quattro sezioni:

- SOPRANI PRIMI E SECONDI
- MEZZO SOPRANI E CONTRALTI
- TENORI PRIMI E SECONDI
- BARITONI E BASSI.

1.10)

Le sottosezioni possono avere durata massima di 30 minuti, senza pausa.

Le prove a sezioni (o a raggruppamento di più sezioni) possono avere durata di 1 ora senza riposi e programmate per coppie di prestazioni di eguale durata.

Le prestazioni di tutto il Coro Uomini o di tutto il Coro Donne effettuate in forma separata non costituiscono prove a sezioni. Sono programmabili, per il Coro Uomini e per il Coro Donne, tutte le prestazioni previste per il Coro in assieme, comprese eventuali prove uniche.

1.11)

Con esclusione delle prove a sezioni, di cui al comma precedente, si elencano le durate delle prestazioni previste suddivise tra sala e scena.

Sala:

prova in sala di durata massima di 2 ore (con due pause di 10 minuti)

Scena:

a) prova in scena o regia di 3 ore (con due pause di 10 minuti o una pausa di 20 minuti);

b) prova "all'italiana", d'assieme, antegenerale e generale, anteprima e spettacolo: il Coro seguirà

l'orario previsto per l'Orchestra;

c) prova antepiano: segue il regime di spettacolo.

De Luca *Di Pietro* *P. Totomato*

Carlo T. Rento
Gian G. L.
Albani

E' facoltà del Direttore di Scena, anticipare, posticipare e/o raggruppare le pause secondo le esigenze tecniche e musicali della prova.

1.12

Sono programmabili nello stesso giorno, inoltre, due prove antegenerali, due generali o due spettacoli. In ogni caso le ore effettive di lavoro non potranno essere superiori al numero di 6. In caso di superamento di tale limite per oltre 5 minuti sarà applicata la disciplina prevista al 2° comma del punto 1.4.

2.1)

Il Maestro del Coro in sala può richiedere l'esecuzione di parti corali ad un minimo di tre Artisti del Coro, purché appartenenti alla stessa sottosezione. In sede di distribuzione del lavoro, due Artisti del Coro possono costituire una sottosezione. Se nel corso delle recite o delle prove uno dei due Artisti del Coro che costituiscono la sottosezione non può essere presente per cause di forza maggiore, l'altro Artista del Coro è tenuto comunque a rendere la prestazione da solo nel contesto corale. A prevenire tali possibili eventualità, il Maestro del Coro si adopérerà affinché, nella distribuzione dei ruoli, vengano previsti sin dall'inizio della preparazione almeno due sostituti.

2.2)

La Direzione del Coro dovrà valutare che l'impegno lavorativo, ove sussista la suddivisione o la riduzione del Complesso, sia equamente distribuito tra i singoli Artisti del Coro tenendo presente, altresì, la possibilità di utilizzo dei "sostituti".

2.3)

Ad ogni singola sezione degli Artisti del Coro potrà essere richiesto di eseguire parti corali non di spettanza in relazione alle sezioni di appartenenza (salti di rigo) o per parti corali previste per bambini.

2.4)

L'Artista del Coro è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile per l'espletamento dell'attività, provvedendo, con adeguato anticipo, ad indossare il costume ed a servirsi del trucco. L'orario di vestizione e di trucco potrà essere, in casi particolari, per esigenze della regia, predeterminato.

2.5)

Gli Artisti del Coro sono tenuti, dall'inizio delle prove, ad eseguire tutte le azioni richieste dal regista, servendosi degli attrezzi e del materiale scenico allestito per lo spettacolo. Dovranno assicurare la prestazione vocalmente prevista dallo spartito musicale.

Stavros / *S. P. P. P.* / *Renzo* / *Carli*
Antonio / *San Marco* / *Antonio* / *Carli*
Antonio / *Antonio* / *Antonio* / *Antonio*

2.6)

L'attività potrà essere svolta indifferentemente sul palcoscenico od in luogo alternativo allo stesso, anche se esterno al Teatro, purché delimitato al territorio comunale.
Le prove di regia potranno aver luogo attraverso anche l'utilizzo di materiali sostitutivi agli originali, purché riproducenti spazi ed ingombri di scena previsti nel bozzetto scenografico-ideato.

2.7)

Su indicazione della regia, all'Artista del Coro impegnato musicalmente in uno spettacolo potranno essere richiesti interventi figurativi o coreografici, purché connessi al personaggio interpretato eseguendo la parte corale, senza per questo maturare alcun compenso economico a condizione che la prestazione avvenga nello stesso atto in cui è previsto l'impegno corale.

2.8)

Potrà essere richiesto agli Artisti del Coro di effettuare tre prove in costume, senza diritto ad alcuna maggiorazione economica.

2.9)

L'Artista del Coro è tenuto alla prova del costume per la messa a misura dello stesso (ove richiesto) fuori dal normale orario di lavoro, nell'ambito degli orari di apertura e funzionamento del Laboratorio di Sartoria, senza per questo maturare alcun compenso aggiuntivo.

2.10)

Gli Artisti del Coro eseguiranno la loro prestazione vocale in qualsiasi luogo del Teatro (platea, palchi, ecc.), sempre se utilizzati nel numero minimo di due ed appartenenti alla medesima sottosezione vocale.

2.11)

E' consentito il mescolamento - su indicazione del Direttore del Coro e/o del Direttore d'Orchestra - delle varie sezioni vocali sia in scena che in occasione di Concerti, con particolare riferimento ad esecuzioni di musica contemporanea.

2.12)

In aderenza alle partiture musicali che lo prevedano, potranno essere convocate prove in sala od in scena di diversi "gruppi corali" anche nella stessa giornata, nel rispetto dei limiti di orario lavorativo individuale.

In caso di utilizzo di una sola sezione o sottosezione vocale secondo quanto previsto dallo spartito musicale, la preparazione in sala avrà luogo secondo i regimi previsti per le prove "a sezioni" o "a sottosezioni".

L'attività in scena, viceversa, in tali casi verrà regolata secondo i meccanismi normalmente previsti per l'insieme del Coro, applicando, quindi, i regimi orari previsti per l'attività piena e non - in questo caso - per le prove a sezioni.

2.13)

Gli Artisti del Coro sono tenuti ad eseguire la propria prestazione in lingua antica o "morta", senza per questo aver diritto ad alcun compenso economico aggiuntivo. L'Artista del Coro, inoltre, è tenuto a eseguire la propria prestazione in lingua straniera moderna. Per ciascuna recita all'Artista del Coro, purché presente, sarà riconosciuta la maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Irene Di Tiro]
[Handwritten signature: Carlo Santavanna]

[Handwritten signature: Carlo Santavanna]
[Handwritten signature: Carlo Santavanna]

2.14)

E' facoltà della Direzione della Fondazione chiamare o meno i gruppi corali che operano in "quinta" (per interni musicali) alle prove di scena. Qualora il gruppo costituente un "interno" non prenda parte alle prove di regia, può essere utilizzato in altre prove, in scena od in sala.

2.15)

Il Complesso Corale, in relazione ad esigenze produttive e di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche (lirica, concertistica, cameristica, ballettistica, musica moderna o "nuova musica"). Per non dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, la consistenza delle formazioni autonome deve essere superiore ai 16 elementi.

2.16)

Eventuali prestazioni vocali di natura solistica assegnate ad Artisti del Coro saranno definite mediante audizione interna.

La preparazione dovrà avvenire al di fuori del normale orario di lavoro.

Il compenso sarà concordato di volta in volta con gli interessati sulla base della maggiorazione prevista in un minimo del 200% della retribuzione giornaliera per ogni recita effettuata. La determinazione della percentuale di maggiorazione verrà stabilita dalla Direzione Artistica stimando l'impegno artistico richiesto.

Per prestazioni solistiche di particolare impegno la Direzione, peraltro, potrà verificare se acquisire le prestazioni di un professionista esterno od accertare se nel settore esistano le condizioni professionali per l'affidamento del ruolo. In tal caso, il compenso verrà pattuito di volta in volta fra le Parti.

2.17)

Al fine di incrementare la produzione della Fondazione e favorire la diffusione dell'attività di balletto - in sede e fuori sede - possono essere utilizzate bande magnetiche registrate dai Complessi della Fondazione.

L'uso delle bande registrate è consentito, previa informativa alla R.S.U., per qualsiasi attività ufficiale della Fondazione, nonché di quella promozionale.

Se la registrazione è effettuata nell'ambito del normale orario di lavoro, nulla è dovuto agli Artisti del Coro che hanno preso parte alla registrazione.

2.18)

Si conviene di costituire un "Coro Polifonico" composto da personale stabile, sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri:

- composizione di un massimo di 22 elementi che avranno l'obbligo di eseguire le "particine", nonché l'attività in Complessi autonomi inferiori a 16 elementi;
- i componenti dovranno essere in possesso del diploma di canto o dimostrare una preparazione musicale equivalente;
- l'ammissione avverrà attraverso la procedura del concorso interno, con la presenza di commissari esterni;

Luigi Intello
J. ... D. P. ...
Carlo ...
...

- l'inquadramento, dopo il periodo di prova di quattro mesi, sarà quello corrispondente al 4° livello della scala parametrica Area Artistica del C.C.N.L.
- l'inquadramento al 4° livello annulla il diritto a compensi accessori relativi alle "particine" per le attività in Complessi autonomi inferiori a 16 elementi, nonché per qualsiasi prestazione speciale al di fuori degli obblighi della categoria;
- l'ammissione al 4° livello avverrà anche nel caso di non raggiungimento dell'organico previsto, purché ottenuta l'idoneità nel concorso interno.

Gli Artisti del Coro già inquadrati nel 4° livello si intendono ricompresi nel numero dei 22 elementi previsto per detto "Coro Polifonico".

Francesco...
Antonio...

Vincenzo Di-Piccolo
Carlo Tauter...
Improvvisazione

Alvaro

Ricardo...
Giuseppe...
Alvaro
Carlo...

V - CORPO DI BALLO

1.1)
L'orario giornaliero di lavoro dei Tersicorei è individuale ed articolato in prestazioni il cui numero, calcolato su base bimestrale, viene fissato in 78.

1.2)
Orario di inizio e cessazione dell'attività:

Teatro al chiuso

Prove ordinarie, antepiano, antegenerale, generale e spettacolo: alle ore 10.00

In caso di spettacoli o di svolgimento di attività per le scuole l'inizio dell'attività può essere anticipato alle ore 9.30 per le lezioni.

Le prove ordinarie avranno termine alle ore 24.00.

Teatro all'aperto:

Prove ordinarie, antepiano, antegenerale, generale e spettacolo: alle ore 19.00.

Le prove ordinarie avranno termine alle ore 01.00.

1.3)

Per le prestazioni antimeridiane il limite di cessazione è fissato alle ore 15.00. Qualora venga effettuata prestazione con termine alle ore 15.00 non sarà prevista altra prestazione nel corso della giornata.

Per l'attività di assieme con l'Orchestra, il limite di cessazione è legato a quello stabilito per il Complesso Orchestrale.

1.4)

Resta inteso che l'orario complessivo giornaliero non potrà superare le 6 ore. L'eventuale superamento delle 6 ore per oltre 5 minuti sarà considerato ulteriore prestazione. Sarà altresì considerato ulteriore prestazione ogni superamento per oltre 5 minuti dell'orario complessivo giornaliero previsto per le prestazioni anche se di durata inferiore alle 6 ore.

Nelle ipotesi di superamento dell'orario complessivo giornaliero di oltre 5 minuti e fino a 2 ore sarà computata una ulteriore prestazione. Qualora l'ipotesi si verifichi in orario notturno il superamento dell'orario complessivo giornaliero sarà considerato ulteriore prestazione oltre i 5 minuti e fino a 1/2 ora. Altre prestazioni saranno riconosciute per ogni ulteriori 30 minuti di attività.

E' consentito il prolungamento della prima prestazione per non più di 5 volte al mese e per una durata non superiore ai 15 minuti.

Nella predetta ipotesi sarà ridotta di pari misura la durata della successiva prestazione. Ove ciò non avvenisse e pertanto l'orario complessivo giornaliero venisse superato dei 15 minuti, sarà computata una ulteriore prestazione.

Dei...
Luca...

Tiziana D. Piet...
Giuseppe Santavalle
Am...

Carlo...
Renzo...
Gianni...
Roberto...

2.3)

La prova e messa a misura dei costumi di scena relativi agli spettacoli dovrà avvenire al di fuori del normale orario di lavoro dei Tersicorei nell'ambito, quindi, degli orari di apertura e funzionamento del Laboratorio di Sartoria e immediatamente prima o dopo la prestazione.

2.4)

Il Tersicoreo può essere utilizzato dalla regia per prestazioni di speciali figurazioni, senza maturare alcun compenso aggiuntivo.

In particolare, si conviene che il tersicoreo possa essere utilizzato dalla Regia per prestazioni qualsiasi di comparsata, purché connesse al personaggio interpretato nello stesso atto dello spettacolo in produzione.

Nel caso in cui la comparsata venga richiesta al di fuori delle condizioni stabilite, verrà riconosciuto, per le giornate di spettacolo, un compenso pari a quello corrisposto dalla Fondazione ai Figuranti (depurato della quota riferita ai ratei di fine lavoro).

L'utilizzo parziale o complessivo del Corpo di Ballo in produzioni d'opera o sinfoniche può avvenire, in aderenza e nel rispetto delle specifiche qualità e mansioni professionali dei Tersicorei, anche nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto nelle partiture musicali, senza per questo far maturare alcun compenso economico aggiuntivo.

Per speciali prestazioni richieste dal regista, con esclusione dell'intervento del coreografo, ai Tersicorei impegnati sarà riconosciuto un compenso speciale pari al 100% della retribuzione per ciascuna recita effettuata.

2.5)

Il Tersicoreo è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile per l'espletamento dell'attività, provvedendo con adeguato anticipo ad indossare il costume ed a servirsi del trucco.

2.6)

L'attività di prova in sala od in scena può essere svolta indifferentemente in palcoscenico, in sala od in luoghi alternativi agli stessi, purché resi idonei rispetto alle attività programmate. Il Tersicoreo è tenuto a servirsi degli attrezzi originali o sostitutivi eventualmente indicati dalla regia sin dall'inizio delle prove in scena.

L'uso di tali materiali nell'ambito della preparazione in sala è peraltro consentito in caso di nuove produzioni in cartellone per la Fondazione.

2.7)

Il Tersicoreo esentato dalla preparazione di una determinata produzione può sempre essere utilizzato per un'altra produzione autonoma.

In tal caso, il dipendente è tenuto a fornire eventuali prestazioni programmate in sala od in scena, anche nel caso che il restante Corpo di Ballo sia impegnato in uno spettacolo in sede o fuori sede.

In caso di esenzione da qualsiasi attività, e quindi, dalla firma, il tersicoreo è tenuto a rendersi reperibile e disponibile a subentrare nella produzione in caso d'improvvisa assenza di un collega originariamente delegato al ruolo di "sostituto", per un imprevisto cambio di programma, ecc. Tale obbligo è ovviamente legato ai momenti di prova, decorsi i quali l'esenzione diviene definitiva.

Amma
Secreterio
L. ...
T. ...
C. ...
P. ...
R. ...
S. ...
33

2.8)
Qualora il/la Tersicoreo/a venga chiamato/a a ricoprire un ruolo che nel balletto è normalmente riconosciuto a livello di "étoile" gli/le verrà corrisposto, per ogni recita, un compenso non inferiore a 500.000 lire.

XXXXXXXXXX
Sanna Intelloni

Vinca Di Pina
Giulio Tonticorelli
Jim Pina

MA

Renato A.
Gina G.

BB
Carlo

VI - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

1.1)

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e che pertanto la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per il singolo impiegato, come da previsione contrattuale, l'orario settimanale di lavoro è articolabile - ai fini del computo orario - con le seguenti modalità:

1.1a)

In regime "spezzato" su 5 giorni lavorativi.

Per necessità di servizio l'orario in regime spezzato potrà essere richiesto su 6 giorni. In quest'ultimo caso troverà applicazione la normativa di cui alla Parte Economica.

1.1b)

In orario continuato con due rientri programmati e differenziabili tra i singoli, articolato su sei giornate lavorative.

Gli orari di cui ai punti 1.1a) e 1.1b) potranno essere articolati con un minimo di 35 ed un massimo di 43,5 ore programmabili settimanalmente e per 12 mesi all'anno con media settimanale, nell'ambito di ciascun bimestre, di 39 ore.

I rientri pomeridiani potranno essere distribuiti nell'arco del bimestre diversamente, anche su di un numero inferiore di settimane, e sempre nei limiti complessivi di orario.

1.1c)

In orario continuato di 6 ore o 6 ore e ½ al giorno, articolato su 6 giornate lavorative, nel caso di appartenenza ad Ufficio per il quale è prevista una funzionalità di ampiezza tale da comportare la presenza, in alternanza, di 2 addetti.

L'attivazione dell'orario flessibile di cui al punto 1.1a) e 1.1b) sarà proposta dai Responsabili dei Servizi e potrà essere differenziata tra diversi uffici o singoli dipendenti.

1.2)

L'E.D.R. di cui alla tabella c) dell'accordo 9 giugno 1989 sarà riconosciuto al solo personale che esplica un orario di 36 ore settimanali, limitatamente ai periodi di effettuazione del predetto regime.

1.3)

In caso di articolazione giornaliera su due prestazioni, la durata minima di ciascuna di esse è fissata in 2 ore e massima in 5 ore. L'attività ordinaria su due prestazioni non può risultare complessivamente inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore.

1.4)

Nei periodi di maggior impegno produttivo, la prestazione del mattino può decorrere tra le ore 8.00 e le ore 9.30. L'individuazione di massima degli orari utilizzati sarà effettuata a cura dei responsabili di Servizio, tenendo conto anche delle esigenze dei singoli e comunicata alla R.S.U.

Ammazza
Am
Severino
P. ...

Roberto ...
Luigi ...

Carlo ...
Rento ...
35

1.5)

L'intervallo tra le due prestazioni non dovrà risultare inferiore ad 1 ora e superiore alle 3 ore. La durata dello stesso, differenziabile anche tra singoli componenti un Ufficio, sarà determinata dai Responsabili di servizio che avranno facoltà - nei casi di dimostrata fattibilità operativa - di consentire l'ulteriore compressione dell'intervallo sino ad un minimo di mezzora. In caso di superamento delle 3 ore di intervallo usufruibili anche in due frazioni, si richiamano le norme contenute nella Parte Comune e relative al lavoro a turni.

1.6)

L'impiegato può assentarsi dall'Ufficio se munito di apposita autorizzazione che - in caso di assenze superiori a 10 minuti - deve essere rilasciata per iscritto dal Capo Servizio. Sarà cura del medesimo trasmettere copia dei permessi in parola al competente Servizio del Personale.

1.7)

Al Funzionario ed all'Impiegato è consentita la frequenza dei corsi di aggiornamento professionale inerente le proprie mansioni o di apprendimento di lingue estere utili all'esercizio della propria attività. Dopo aver richiesto ed ottenuto specifica approvazione della Direzione, il dipendente potrà fruire di permessi retribuiti per assenza dal lavoro nel limite massimo di 8 ore al mese e per un massimo di 9 mesi all'anno.

1.8)

L'attività del centralino telefonico e del protocollo, per il periodo in cui rientri nella previsione di cui al precedente punto 1.1c), sarà espletata da due addetti. In tal caso l'orario di lavoro sarà articolato individualmente in due prestazioni uniche di tipo continuato. Nei periodi in cui - per cause diverse - il servizio sarà espletato da un unico addetto, e comunque per un periodo superiore a 8 giorni, l'orario di lavoro sarà articolato secondo le due tipologie di cui al punto 1.1. Per gli addetti al centralino, nelle serate di spettacolo e nelle giornate di domenica coincidenti con l'eventuale prima rappresentazione di una produzione, potranno essere programmati prolungamenti e prestazioni straordinarie per assicurare funzionalità e possibilità di collegamenti in concomitanza di tali importanti eventi.

1.9)

Relativamente ai dipendenti operanti nell'ambito della Direzione di Scena, ai Capi e Vice Capi dei Reparti Tecnici, agli Ispettori, agli addetti ai Servizi Artistici e Tecnici, l'orario di lavoro, di natura individuale, sarà sviluppato settimanalmente in un minimo di 35 ore ed in un massimo di 43,5 ore lavorative ordinarie ed articolato compatibilmente con i Settori e le Aree di competenza. Le prestazioni effettuate da tali dipendenti si intendono assimilate - sul piano normativo ed economico - a quelle disciplinate al punto 1.1a) degli Impiegati Amministrativi.

L'orario di lavoro di tali dipendenti è subordinato all'attività produttiva e può essere suddiviso in tre prestazioni ordinarie giornaliere nel limite massimo consentito ai complessi artistici per ciascun bimestre. Qualora le tre prestazioni ordinarie vengano effettuate più volte nel corso della medesima settimana, l'orario ordinario sarà considerato nel limite delle 39 ore lavorative. Nell'ambito del regime orario su due prestazioni, la durata complessiva delle stesse non potrà risultare inferiore alle 6 e superiore alle 9 ore.

Am. P. M. M. M.
Carlo...
...

F. P. P. P. P.
Claudio...
...

VII - SETTORE TECNICO

1.1) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli tecnici, l'orario normale individuale di lavoro, computato su base bimestrale sarà sviluppato settimanalmente in un minimo di 35 ore ed in un massimo di 44 ore lavorative (effettive o convenzionali), avendo a riferimento la media di 39 ore settimanali.

1.2) L'orario di lavoro potrà essere suddiviso in prestazioni ordinarie programmabili nell'arco di una settimana sino ad un massimo di 11 elevate a 12 limitatamente alle stagioni liriche e di balletto e di 2 giornaliere. Nel caso delle dodici prestazioni settimanali, una di queste verrà considerata in regime straordinario, come previsto nel successivo punto 1.8)

1.3) L'attività preparatoria agli spettacoli, fatto salvo il rispetto dell'intervallo contrattualmente previsto, potrà iniziare alle ore 8.00 per il teatro al chiuso, e alle ore 7.00 per il teatro all'aperto, e terminare in regime ordinario rispettivamente alle ore 1.00 o alle ore 1.30 salvo il caso di prestazione ordinaria notturna di durata pari a 6 ore.

1.4) Il lavoro a turni, organizzato per squadre, parte di esse o per raggruppamenti delle medesime, è articolabile in prestazioni così distribuite:

- mattino-pomeriggio
- mattino-sera
- pomeriggio-sera
- continuato diurno se effettuato in forma discontinua o alternata settimanalmente nell'arco della stagione e comunque collegato alla preparazione ed effettuazione delle prove e degli spettacoli
- continuato diurno effettuato in forma continuativa limitatamente al periodo areniano, quando lo stesso sia previsto dalla Direzione e scaturito da esigenze di ordine programmatico
- continuato notturno

La maggiorazione per lavoro a turni non sarà riconosciuta al personale con rapporto di lavoro a termine assunto espressamente per espletare attività nei regimi continuati diurni e/o notturni.

Verrà invece riconosciuta al personale in organico aggregato occasionalmente e a qualsiasi titolo al reparto che opera in regime di orario a turni.

Am. Mosca
Carlo...
Luigi...

Finis...
Carlo...

Carlo...
38

1.5)

In regime "spezzato" la durata di una singola prestazione non potrà essere inferiore a 2 ore e 30 minuti e superiore alle 5 ore e 30 minuti. L'articolazione dell'orario settimanale può prevedere anche una sola prestazione giornaliera collegata allo spettacolo. La somma globale oraria giornaliera delle due prestazioni non può essere inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore.

Peraltro, tale limite di h. 9 può essere raggiunto per non più di quattro volte al bimestre.

In tutti gli altri casi, l'orario ordinario flessibile dovrà assestarsi in un massimo di h. 8 1/2 di attività lavorativa giornaliera programabili, peraltro, nel limite massimo di tre volte per ciascuna settimana.

1.6)

Le prestazioni uniche continuate possono essere:

- a) di durata massima pari a 6 ore e 15 e minima pari a 6 ore, con una pausa interna di 15 minuti, per un totale di 36,30 settimanale;

Fasce orarie d'inizio prestazioni

Mattino: tra le ore 8.00 e le ore 9.30
Pomeriggio: tra le ore 14.00 e le ore 15.00
Sera: tra le ore 17.00 e le ore 19.15

La prestazione di 6 ore e 15 assorbe ai fini del computo dell'orario flessibile sette ore.

- b) di durata pari a 7 ore e 15, con una pausa di 15 minuti;

Fasce orarie d'inizio prestazioni

Mattino: tra le ore 8.00 e le ore 9.30
Pomeriggio: tra le ore 13.30 e le ore 14.30
Sera: tra le ore 16.45 e le ore 18.15

La prestazione di 7 ore e 15 assorbe - ai fini del computo orario flessibile - 8 ore lavorative; è programmabile sia in regime di "settimana corta" che in "settimana lunga";

- c) di durata pari a 6 ore in regime ordinario notturno.

Tale prestazione può essere programmata esclusivamente su base settimanale e distribuita in sei nottate lavorative, assorbenti, ai fini del computo orario mensile, le 39 ore lavorative settimanali.

Nell'ambito di tale prestazione, dopo tre ore il dipendente può fruire di un intervallo di 20 minuti.

La prestazione notturna continuata può avere inizio tra le ore 23.30 e le ore 1.30.

Am. P. M. M. M.
[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
39

- d) di durata pari a 5 ore, esclusivamente se effettuata in Arena nel periodo giugno-luglio-agosto dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Tale prestazione, con pausa di 15 minuti, esaurisce l'orario giornaliero ed assorbe, ai fini del computo dell'orario flessibile, 7 ore di lavoro se effettuato in forma discontinua, 39 ore settimanali se programmato settimanalmente su 6 giornate lavorative.
Nell'organizzare il turno di lavoro, la Direzione richiederà la disponibilità dei dipendenti, al fine di avviare avvicendamenti tra il personale nel corso della Stagione Areniana.
- e) in periodo di ridotta attività l'azienda avrà cura, compatibilmente con l'attività di palcoscenico, di prevedere turnazioni del personale tecnico di palcoscenico che consentano l'applicazione della settimana corta per il personale non impegnato in attività.

1.7)

Nella prestazione con orario continuato, può essere compreso anche lo spettacolo, la prova generale, antegenerale, antepiano, ovvero le attività preparatorie e/o di smontaggio eventualmente programmate - rispettivamente - prima o dopo l'effettuazione della prova o dello spettacolo

1.8)

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e di balletto, il personale tecnico di palcoscenico (macchinisti, elettricisti, attrezzisti, sarte - calzolaio) è tenuto a prestare 4 ore di lavoro ordinario più 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova antepiano, antegenerale, generale od ordinaria.

Le 4 ore di lavoro straordinario domenicale potranno altresì essere programmate anche in funzione di montaggio e/o smontaggio degli allestimenti.

Ne consegue che l'attività può essere programmata sia al mattino che al pomeriggio od alla sera, finalizzata per ogni obiettivo produttivo connesso alle diverse mansioni dei tecnici impegnati nel lavoro a turni.

Le 4 ore di lavoro straordinario saranno programmate nell'ambito di tutto il periodo di lavoro a turni; è data facoltà alla Fondazione prevederne il recupero mediante la distribuzione per prolungamenti nell'arco della settimana precedente o successiva la domenica interessata.

Nei confronti del personale che effettua la prestazione unica continuata prevista al punto 1.6/d), le ore straordinarie in questione si intendono esaurite con l'effettuazione di 1/2 ora di prolungamento straordinario per ciascuna giornata lavorativa.

Nel caso le 4 ore straordinarie vengano programmate nella settimana precedente la domenica interessata al recupero, l'orario ordinario non potrà superare le 39 ore settimanali di lavoro.

Nell'eventualità che le 4 ore straordinarie vengano programmate nella settimana successiva alla domenica interessata, l'orario ordinario dovrà essere contenuto nei limiti di cui ai punti 1.1) e 1.5).

Nel caso in cui nella giornata di domenica venga programmata la prestazione continuata di 7 ore e 15, la stessa avrà valenza di 4 ore ordinarie e di 4 ore straordinarie normali.

Nel caso in cui, infine, nella giornata di domenica venga programmata la prestazione continuata di 6 ore e 15 minuti, la stessa avrà valenza di 3 ore ordinarie e di 4 ore straordinarie.

Am. M. M. M.

Am. M. M. M. *F. Z. P. A. P. A.* *S. G. G. G.* *40*

1.9)

In occasione della stagione sinfonica, la Fondazione può programmare o meno le 4 ore di straordinario settimanale, che saranno pertanto riconosciute solo se effettivamente richieste e svolte dai dipendenti direttamente coinvolti nelle prove e nell'esecuzione del concerto.

1.10)

La durata della prestazione riferita a spettacolo d'opera e di balletto, e le relative prove antepiano, antepreme, antegenerali e generali, è determinata convenzionalmente in 3 ore e 30 minuti.

I dipendenti hanno l'obbligo di portare a conclusione le prove e gli spettacoli anche in caso di superamenti dei limiti d'orario di cui al punto 1.5).

Il forfait-spettacolo decorre dall'inizio dello spettacolo e termina alla conclusione delle operazioni di riordino del palcoscenico (che devono essere contenute nel limite di 15 minuti), ove richieste.

Si ribadisce che la forfettizzazione degli spettacoli, così determinata, assicura la copertura operativa degli spettacoli, prove generali, antegenerali ed antepiano, qualsiasi sia l'effettiva durata degli stessi.

La prestazione effettuata in relazione ai Concerti, Recitals, attività per le scuole, ecc. verrà considerata per il tempo reale effettivamente programmato.

Le operazioni di ripristino di palcoscenico verranno computate nell'orario giornaliero ordinario.

1.11)

Eventuali convocazioni inerenti l'attività preparatoria agli spettacoli (compresi eventuali montaggi determinati, all'aperto, da cause di forza maggiore), prove generali, antegenerali, ed antepiano eccedente i limiti previsti dai forfait-spettacoli, saranno computate nell'orario ordinario flessibile purché compresi nel limite massimo di 1 ora e nel punto 1.5).

Eventuali attività preparatorie eccedenti l'ora di convocazione saranno considerate in regime straordinario contrattuale.

In tale regime verrà altresì computato il tempo-lavoro eventualmente eccedente i 15 minuti compresi nella forfettizzazione e relativi al riordino di palcoscenico.

1.12)

E' consentita la programmazione, nell'arco della stessa giornata, di due prestazioni soggette a computo forfettario o a due concerti, purché l'orario effettivo o convenzionale complessivo non superi il limite di cui al punto 1.5).

1.13)

Richiamate le norme di legge, disciplinate l'orario di lavoro ordinario e straordinario, possono essere richiesti prolungamenti straordinari di 30 minuti fino ad un massimo di 5 volte al mese.

1.14)

Nei casi di adozione dei regimi in "orario continuato", ed in caso di spettacolo, prova generale, antegenerale, antepiano o concerti, il dipendente è comunque tenuto ad espletare compiutamente tutte le operazioni connesse agli stessi.

Per quanto concerne eventuali maggiorazioni o riconoscimenti straordinari, valgono le norme stabilite per le prestazioni in "regime spezzato".

Handwritten signatures and notes:
- On the left margin: *... ..*
- Below the text: *... ..*
- On the right margin: *... ..*
- At the bottom right: *41*

1.15)

L'intervallo tra le prestazioni ordinarie, mattino/pomeriggio e pomeriggio/sera, potrà variare da un minimo di 2 ore ad un massimo di 3 ore presso l'Anfiteatro. Nel Teatro al chiuso, il limite minimo è fissato in 1 ora e 1/2. L'intervallo minimo può essere, con l'accordo delle parti, inferiore alle 2 ore fermo restando il diritto all'indennità lavorazione turni per chi ne fruisca.

1.16)

Fermo restando i tempi di pausa fissati per le prestazioni uniche continuate, e ribadendo che in caso di "regime spezzato" ai dipendenti spetterà una pausa da fruirsi in ciascuna prestazione, si conviene che le pause stesse saranno scandite dai Responsabili di Reparto o dal Direttore di Scena, sulla base delle esigenze produttive di volta in volta presenti.

Dette pause potranno comunque essere fruite non prima che sia trascorsa 1 ora dall'inizio della prestazione ed in ogni caso entro 2 ore dall'inizio della stessa.

1.17)

La Fondazione può richiedere, in caso di esigenze di produzione, la prestazione in terzo turno. Il terzo turno può essere programmato tramite gli ordini di servizio settimanali oppure richiesto secondo le necessità di volta in volta presenti.

La prestazione in terzo turno riferita a completamenti di montaggio, smontaggio, assistenza prove ordinarie o tecniche o musicali, ha la durata di 3 ore e mezza.

La prestazione in terzo turno riferita a prove antepiano, antegenerali, generali e spettacoli, è di durata corrispondente al tempo intercorrente tra i 15 minuti precedenti l'inizio delle prove e degli spettacoli ed i 15 minuti successivi alla conclusione degli stessi, comprendente, in questo caso, le eventuali operazioni di riordino del palcoscenico.

Per tali prestazioni effettuate in Arena, verrà liquidato un importo corrispondente a n. 6 ore in regime straordinario festivo.

Presso il Teatro al chiuso, verrà liquidato invece l'importo corrispondente a n. 3 ore e 1/2 in regime straordinario festivo.

Non è considerata prestazione in terzo turno la prestazione effettuata dal personale assente, per qualsiasi ragione, ad una delle prestazioni ordinarie della giornata lavorativa.

1.18)

La Fondazione può richiedere, in caso di prove di luce o di particolari od imprevedibili esigenze di produzione, la prestazione notturna straordinaria in aggiunta alle normali prestazioni diurne.

La prestazione straordinaria notturna in aggiunta alle normali prestazioni diurne potrà avere inizio tra le ore 23.00 e le ore 01.30. Le prestazioni ordinarie del giorno successivo potranno iniziare con il rispetto delle 11 ore di intervallo. La prestazione notturna straordinaria potrà essere annullata, in caso di avversità atmosferiche con comunicazione data almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione stessa.

Al personale che effettuerà la prestazione straordinaria notturna verrà riconosciuta una somma forfettaria pari a L. 170.000 per la prestazione di durata pari o inferiore a 3 ore; tale somma sarà aumentata di L. 50.000 per ogni ulteriore ora, o frazione della stessa, se pari o superiore a 30 minuti, di attività prestata.

Il compenso sopra citato non sarà corrisposto al personale che non ha effettuato, o effettuato parzialmente, le normali prestazioni diurne.

Amministratore
Lionello Bitalone
Tiziana Di Paola
Carlo Burtanazzo
Renato Felice
Giovanni Felice
Roberto
42

1.19)

Ai fini del computo orario mensile le festività valgono:

- 7 ore in caso di orario "spezzato" o "misto spezzato/continuato" in settimana lunga;
- 8 ore in caso di orario "spezzato" o "misto spezzato/continuato" in settimana corta;
- 6 ore e 15 minuti in caso di orario continuato su sei giorni;
- 7 ore e 15 minuti in caso di orario continuato su cinque giorni;
- 4 ore se coincidente con la domenica.

1.20)

Nei periodi di mancata adozione del lavoro a turni, i tecnici effettueranno prestazioni lavorative in regime "spezzato" o "continuato" distribuite al mattino ed al pomeriggio, in settimana corta (o lunga nell'ambito di stagioni sinfoniche), nel rispetto degli orari e di quant'altro stabilito nella presente intesa.

* * *

2.1)

In relazione ad esigenze legate all'assistenza delle prove in scena e per attività di servizio, si conferma la possibilità del frazionamento delle squadre in turnazione, sino ad un minimo di due elementi per gruppo di lavoro.

2.2)

Nelle prove in cui è previsto di indossare il costume e negli spettacoli, l'operaio è tenuto a prestare la propria opera in costume senza diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione o compenso particolare.

Tale prestazione può peraltro riferirsi esclusivamente all'impiego dei tecnici di palcoscenico per il funzionamento dei macchinismi, attrezzi ed impianti teatrali. Sarà riconosciuta la comparsata nei casi in cui è prevista la presenza in scena per l'intero quadro.

In caso di interpretazione controversa sul piano tecnico-artistico, la Fondazione si avvarrà del parere espresso dal Regista dello spettacolo.

2.3)

I Tecnici di palcoscenico sono tenuti ad assicurare la propria prestazione lavorativa anche per le manifestazioni artistiche collaterali e promozionali, ospitate e/o organizzate dalla Fondazione, senza per questo maturare alcun compenso economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla normativa contrattuale.

2.4)

L'attività di montaggio, smontaggio, adattamenti scenotecnici in palcoscenico può essere eseguita anche in turno serale.

In caso necessiti la convocazione nel turno antemeridiano, la prestazione richiesta non potrà decorrere anticipatamente rispetto alle ore 9.00 ed avere una durata superiore a 4 ore.

Stefano Tommaso
Scienze
Lorenza Attilio

Tiziana & Pietro
Cesario Tommaso

Carlo
Pavolo
Giancarlo
Giancarlo

2.5)
Al Personale Tecnico è fatto obbligo indossare il vestiario fornito dalla Fondazione. L'entità della fornitura - diversificabile da Reparto a Reparto - sarà determinata sulla base di specifico accordo stipulato a parte.

Le Parti si riservano di determinare con regolamentazione successiva le competenze funzionali di ciascun Reparto addetto al Palcoscenico ed ai suoi servizi, nell'intento di assicurare efficienza e chiarezza nei diversi ruoli.

Si conferma sin d'ora che la Direzione della Fondazione, nel caso che si verificano conflitti di competenza tra i Reparti, dispone con proprio ordine di servizio circa gli obblighi relativi.

2.6)
I Tecnici operanti in Teatro dovranno presentarsi al lavoro in tempo sufficientemente utile per il puntuale inizio della prestazione, secondo gli orari indicati. I medesimi orari dovranno pure essere rispettati pienamente in ordine alla cessazione dell'attività.
Qualsiasi operazione di preparazione alla dovuta prestazione andrà, quindi, al di fuori del normale orario di lavoro.

* * *

3.1) TECNICI ASSEGNATI AI LABORATORI

Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può essere diversificata per i singoli tecnici, l'orario normale individuale di lavoro, computato su base ciclica sarà sviluppato settimanalmente in un minimo di 36 ore ed in un massimo di 44 ore lavorative (effettive o convenzionali).

3.2)
L'orario normale di lavoro potrà essere suddiviso in prestazioni ordinarie programmabili nell'arco di una settimana sino ad un massimo di 10 prestazioni suddivise in 2 per giornata. Potrà altresì essere suddiviso in 11 prestazioni settimanali.

3.3)
Previa consultazione con i Delegati R.S.U., l'orario di lavoro può decorrere dalle 7.30 alle 8.30 del mattino.

3.4)
I dipendenti appartenenti ai Settori Scenografia e Costruzioni, nonché i servizi ad essi collegati, effettueranno - di norma - l'attività in regime "a settimana corta" distribuita in 5 giorni lavorativi, con riposo fissato nella giornata di lunedì.

Anche nei laboratori, peraltro, è consentito lo spostamento della giornata di riposo secondo i criteri previsti al punto 3), della Parte Comune. In relazione anche ad eventuali esigenze di produzione emerse nell'attività di palcoscenico che possano comportare pure saltuari interventi di personale normalmente impiegato nelle Costruzioni ed in Scenografie.

Handwritten signatures and notes:
- *Trono Di Pichia*
- *Luigi...*
- *Carlo...*
- *44*

Vertical handwritten note on the left margin:
...
...
...

3.5)

Per ragioni connesse all'attività di palcoscenico, i dipendenti dei settori Scenografia e Costruzioni potranno essere temporaneamente utilizzati presso il luogo di prova e di rappresentazione. In tal caso, l'orario di lavoro sarà modificato e reso compatibile con le esigenze legate alla messa in scena.

Ai lavoratori interessati verrà riconosciuta - in tali ambiti - l'indennità per lavoro a turni.

3.6)

L'orario normale di lavoro è in regime "spezzato", sviluppato in:

- un massimo di 9 ore lavorative giornaliere;
- un minimo di 6 ore lavorative giornaliere.

La singola prestazione non può risultare inferiore alle 3 ore e superiore alle 5 ore lavorative.

3.7)

L'intervallo tra le due prestazioni è fissato in 1 ora.

3.8)

Le pause interne alle prestazioni - la cui durata è fissata in 15 minuti per ciascuna di esse - verrà scandita dal Capo Reparto o dipendente dallo stesso delegato, compatibilmente con i lavori in corso e potranno interessare - ove previsto - anche le squadre o gruppi a rotazione, evitando in tal modo il blocco complessivo dell'attività produttiva.

3.9)

Potrà altresì essere adottato l'orario in regime continuato purché in periodi di ridotta attività inerenti la preventiva programmazione dell'orario di lavoro e secondo i criteri collegati alla flessibilità dello stesso in ambito bimestrale. L'orario in regime continuato potrà inoltre essere applicato per condizioni climatiche eccezionali.

3.10)

I Tecnici operanti nei Laboratori dovranno presentarsi al lavoro in tempo sufficientemente utile per il puntuale inizio della prestazione, secondo gli orari indicati. I medesimi orari dovranno essere rispettati pienamente in ordine alla cessazione dell'attività.

Eventuali operazioni di natura personale andranno quindi assolte al di fuori del normale orario di lavoro.

3.11)

Il meccanismo della flessibilità dell'orario presso i Laboratori in Via Gelmetto verrà attivata sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Settore, valutato il calendario di attività emesso dall'Ufficio Produzione.

Luigi Antelmi

Franco Di Pietro
Claudio Santovincenzo

Roberto
Stefano Gaili
45

revisato

3.12)

Le prestazioni degli autisti dei Reparti Tecnici possono limitarsi al trasporto dei materiali (in ciò eventualmente coadiuvati da altro autista), o ricomprendere anche operazioni di scarico e carico.

Nel primo caso, qualora l'autista (o gli autisti) impegnato in viaggi a lunga distanza, abbia comunque tempo di attesa e superi l'orario normale programmato per la giornata, sarà liquidato, in aggiunta alla retribuzione giornaliera, con un importo pari a due ore in regime ordinario.

In caso di ulteriore prolungamento della prestazione, vi sarà il riconoscimento del regime straordinario. Nel caso in cui, infine, l'autista effettui anche prestazioni di manovalanza, ferma restando la segnalazione del Responsabile della Squadra in ordine alla necessità di avvalersi di tale prestazione, il computo dell'orario straordinario verrà effettuato allo scadere dell'orario normale di lavoro programmato in tale giornata.

Per il personale tecnico qualora intervengano variazioni nell'articolazione dell'orario non comunicate nella giornata precedente ed in numero superiore alle 4 a-bimestre, come per il personale dei complessi artistici, il turno orario modificato viene raddoppiato ai fini del computo dell'orario bimestrale.

*Perquisizioni
Lom. Antillon*

*Tiziana D. Pielon
Cassiano Tardito
Impressa
Renato Furl
Casta G. L.
D. L.*

PARTE ECONOMICA

In aderenza ai principi stabiliti nella contrattazione a livello nazionale e per il raggiungimento degli incrementi di produttività, competitività e qualità, che la Fondazione si propone, viene istituito un premio incentivo alla prestazione dei complessi artistici ed alla presenza in servizio del restante personale.

I compensi sono determinati nelle seguenti misure a decorrere dal 1° luglio 1999:

Area artistica

Per ciascuna prestazione riferita a recita:

1° livello (primi violini primi e primi celli)	L.	50.600	=
2° livello (Prime Parti)	L.	44.000	
3° livello e parti reali	L.	30.000	
4° livello e livello d'ingresso professori d'orchestra	L.	26.000	
1° ballerini	L.	28.000	
artisti del coro e tersicorei	L.	19.000	

Per ciascuna altra prestazione

1° livello (primi violini primi e primi celli)	L.	39.100
2° livello (Prime Parti)	L.	34.000
3° livello e parti reali	L.	20.000
4° livello e livello d'ingresso professori d'orchestra	L.	18.000
1° ballerini	L.	18.000
artisti del coro e tersicorei	L.	11.000

M° collaboratori (per ciascuna giornata di presenza)	L.	22.000
--	----	--------

Area tecnico-amministrativa

Per ogni giornata di presenza

Funzionario A	L.	20.000
Funzionario B	L.	17.000
1° livello	L.	16.000
2° livello	L.	15.000
3 A	L.	14.000
3 B	L.	13.000
4° livello	L.	12.000
5° e 6° livello	L.	10.000

I compensi, che non sono validi ad alcun effetto di legge e/o contrattuali, non saranno corrisposti in caso di assenza o di mancata prestazione a qualsiasi titolo dovuta.

Handwritten signature
L. K. He

Handwritten signature
L. K. He

Handwritten signature
L. K. He

Vengono in ogni caso garantiti mensilmente i compensi riferiti a:
12 prestazioni ordinarie e 2 recite per i professori d'orchestra 1° e 2° livello
18 prestazioni ordinarie e 3 recite per i professori d'orchestra 3° livello e parti reali e primi ballerini
18 prestazioni ordinarie e 4 recite per i professori d'orchestra 4° livello, gli artisti del coro e i
tersicorei.

Per i M° Collaboratori e il personale tecnico-amministrativo sono garantiti i compensi riferiti a 14
presenze giornaliere.

I compensi garantiti non saranno naturalmente corrisposti nel periodo feriale. Nel bimestre in cui
vengono godute le ferie si ridurranno proporzionalmente il numero delle prestazioni dovute dai
singoli dipendenti.

Confermato che il minimo garantito viene corrisposto per undici mensilità, qualora nel normale
periodo feriale vengano effettuate prestazioni queste, ai fini economici, verranno singolarmente
considerate.

Nel caso di personale amministrativo e tecnico che effettua la settimana corta l'incentivo di
produttività, per tale personale, viene rapportato ad 1,2.

Al personale amministrativo cui verrà chiesta l'articolazione dell'orario settimanale su 6 giornate
con 5 rientri verrà riconosciuto, per ciascuna settimana, un ulteriore incentivo di produttività.

I compensi saranno corrisposti anche al personale assunto a tempo determinato.

Fermo restando il limite bimestrale determinato, alla conclusione di ogni mese verrà effettuato,
senza compensazione tra l'uno e l'altro mese del bimestre, il calcolo individuale delle prestazioni
eseguite per la corresponsione dei compensi, oltre quelli garantiti, se dovuti. Non verrà altresì
effettuata alcuna compensazione degli incentivi per prove ed esecuzioni, che non incideranno
pertanto sul minimo garantito che sarà comunque corrisposto nella sua interezza. Verranno pertanto
retribuite il numero di prestazioni che superano quanto previsto dal minimo garantito anche se una
delle due componenti (prove ed esecuzioni) non raggiunge lo stesso minimo garantito.

Le prestazioni effettuate oltre il numero previsto per ciascun complesso saranno compensate con
l'80% della retribuzione giornaliera.

Nel caso in cui il personale venga esonerato dalla prestazione la mancata prestazione non riduce il
numero delle prestazioni dovute salvo il caso di malattia superiore ai 3 giorni o infortunio.
In queste ultime ipotesi sarà calcolato come effettuato, ai soli fini delle prestazioni dovute, il
numero delle prestazioni effettuate, durante la malattia o il perdurare delle conseguenze
dell'infortunio, dalla generalità dei componenti il complesso artistico di appartenenza.

Si riconfermano le tabelle retributive derivanti dall'accordo del 9 giugno 1989 e il premio di
produzione.

Am. Maresca
Luciano Maresca
Luigi Maresca

Tiziana Di Palo
Cassio Tentoravella

Renzo
Carlo
48
Giulio

INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA

Fermi restando i criteri di attribuzione in atto, l'indennità di mensa viene elevata a L. 180.000 mensili a decorrere dall'1.01.2000.

*Presidente
Lionel Cottella*

*Vice di Pitta
Claudio Rostovacci*

*Am. Massa Renato Felli
S. G. G. G.*

Carlo Terzi

DISPOSIZIONI FINALI

L'Azienda si impegna ad effettuare, a decorrere dal prossimo mese di ottobre, una verifica dei livelli di professionalità dei dipendenti per accertare l'adeguatezza o meno dei livelli di inquadramento dei settori tecnico-amministrativi.
I risultati della verifica saranno oggetto di confronto fra le parti resi noti entro il mese di dicembre 1999.

In relazione alla trasmissione in mondovisione della prima di Aida del 25 giugno 1999, l'Azienda in via eccezionale e non ripetibile, considerata la particolarità dell'evento pur non essendo tenuta alla corresponsione di compensi gratificherà il personale che ha partecipato direttamente alla produzione con le seguenti somme:

- 600.000 ai professori d'orchestra
- 450.000 ai maestri collaboratori, assistenti alla regia, direttore di scena e aiuto direttore di scena
- 370.000 agli artisti del coro
- 320.000 al corpo di ballo
- 150.000 ai tecnici del palcoscenico

Donna Ambler

F. Z. di Pietra
Carlo Fontana
Am. P. P.

Renato
Carlo Fontana
Carlo Fontana

In tempi compatibili con le esigenze di produzione e aziendali, saranno discussi e definiti i temi riferiti alle trasferte nazionali ed il vestiario.

Si conferma la misura dell'indennità sinfonica nei termini previsti dall'accordo 16/8/1985

Con riferimento alla conferma del premio di produzione quale previsto dall'accordo 9 giugno 1989 si chiarisce che la percentuale complessiva del 10% viene corrisposta anche al personale temporaneo che avrebbe diritto al 5%.

L'indennità disagio lavoro all'aperto viene corrisposta a giornata di presenza, prescindendo dal numero delle prestazioni.

L'indennità strumento, la dotazione vestiario corpo di ballo, il concorso spese artisti del coro, quali previsti dall'accordo integrativo 9 giugno 1989, saranno corrisposti anche al personale a tempo determinato in proporzione al periodo di impegno. Con particolare riferimento al concorso spese del coro, ed alla dotazione vestiario del corpo di ballo, il compenso annuo di £. 360.000 viene adeguato a L. 415.000.

L'Azienda esaminerà la posizione economica dei figuranti e del personale di sala per valutare la possibilità di un incremento percentuale dei compensi anche in relazione agli aumenti del restante personale.

Delle soluzioni cui perverrà darà comunicazione alle OO.SS. che si riservano di valutarne la congruità.

Entro il 29 agosto le parti si incontreranno per l'esame della normativa al fine di valutare la necessità di eventuali modifiche.

Per i complessi artistici entro il prossimo mese di ottobre sarà definita una intesa sulla fornitura del vestiario, del trucco e delle scarpe.

Entro l'anno 2001 le parti si confronteranno per esaminare l'applicazione di quanto concordato ed adottare, ove-necessario, le conseguenti opportune valutazioni.

Per le prestazioni in giornata domenicale la normativa concordata per il complesso orchestrale si applica anche al corpo di ballo ed agli artisti del coro.

La Fondazione avrà cura di segnalare ai settori interessati l'opportunità dell'utilizzazione dei ballerini in organico per azioni di mimo.

Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. in tema di relazioni industriali a livello territoriale, le parti convengono di procedere a periodici incontri per esaminare e definire le problematiche che dovessero eventualmente sorgere dall'applicazione del nuovo accordo integrativo.

Per gli altri aspetti normativi per i quali vi è ancora diversità di interpretazione le parti torneranno ad incontrarsi a decorrere dal mese di settembre per la loro soluzione. Resta inteso che la soluzione dei problemi non dovrà comportare ulteriore onere di carattere economico e gestionale per la Fondazione.

Ambrascio
G. Ambrascio
L. Ambrascio

T. Ambrascio
C. Ambrascio
M. Ambrascio

Carlo Ten
P. Ambrascio
P. Ambrascio
51
S. Ambrascio

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo, salvo specificazioni per particolari clausole, decorre dal 1° luglio 1999 ed avrà scadenza al 31 dicembre 2002.

L'applicazione delle intese raggiunte è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto, in data 30 luglio 1999.

p. Le Organizzazioni Sindacali

p. LA FONDAZIONE ARENA DI VERONA

SLC-CGIL *Luca Intelloni*

FISTel-CISL *Renato Fioravanti*

UILSIC *Roberto*

FIALS-CISAL *Carlo*

Severino

p. R. S. U.

Tiziana D. Pisto

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
F. U. I. U.

DICHIARAZIONE A VERBALE DA PARTE DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA

La Direzione della Fondazione si impegna a produrre, entro il prossimo mese di agosto, il testo unico dell'accordo aziendale a valere per i dipendenti della Fondazione medesima.

[Handwritten signature]

